



Comune di Arzachena

*Avvocatura Comunale*

## COMUNICAZIONE

### NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(In esecuzione dell'ordinanza del T.a.r. Lazio, Roma n. 6802/2023, del 20.04.2023)

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

### PER IL LAZIO. ROMA

### SEZIONE IVB

### II RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

**nel ricorso R.G. n. 612/2023**

Nell'interesse del **COMUNE DI ARZACHENA** (c.f. 82000900900/ p. iva 00330040908), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Roberto Ragnedda (RGNRRT80A21G015R), rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Stefano Forgiarini (FRGSFN65L07L093C) Dirigente dell'Avvocatura Comunale, insieme al quale elegge domicilio fisico in Arzachena in Via Firenze n. 2 e domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avvocatura@pec.comunearzachena.it](mailto:avvocatura@pec.comunearzachena.it).

Per le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente giudizio si indicano i seguenti recapiti: fax: 078982049 – p.e.c.: avvoatura@pec.comunearzachena.it

*(Ricorrente)*

*contro*

**AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE** (c.f. 97828370581), in persona del legale rappresentante *p.t.* rappresentata e

difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (c.f. 80188230587) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (c.f. 80415740580), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

**MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE**, (c.f.: 95058740630) in persona del legale rappresentante *p.t.* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it.

*(Resistenti)*

*e nei confronti di*

**COMUNE DI NAPOLI** (c.f. 80014890638), pec [protocollo@pec.comune.napoli.it](mailto:protocollo@pec.comune.napoli.it), in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, 80133 Napoli;

**COMUNE DI CASTEL VOLTURNO** (c.f. 01798300610) pec: [cvoltorno@pec.comune.castelvolturmo.ce.it,in](mailto:cvoltorno@pec.comune.castelvolturmo.ce.it,in) persona del Sindaco *p.t.*, con sede in **■** Piazza Annunziata n. 1, 81030 Castel Volturno (CE);

**COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA** (c.f. 81000350819) pec: [protocollo.campobellodimazara@pec.it](mailto:protocollo.campobellodimazara@pec.it), in persona del Sindaco p.t., con sede in Via G. Garibaldi, n. 11, 91021 Campobello di Mazara (TP):

**COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO** (c.f. 00671800878), pec: [comune.piedimonte-etneo@pec.it](mailto:comune.piedimonte-etneo@pec.it), in persona del Sindaco p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 34, 95107 Piedimonte Etneo (CT).

**AGRORINASCE S.C.R.L., Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza dei territori** (c.f. 02514000617) , pec: [agrorinasce@legalmail.it](mailto:agrorinasce@legalmail.it), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Vaticale, Loc. Ferrandelle - 81050 Santa Maria la Fossa (CE).

*(Controinteressati)*

*per l'annullamento*

del decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 55/2023, pubblicato sul sito istituzionale della predetta Agenzia, il 21.03.2023, col quale è stato integralmente sostituito il Decreto del Direttore Generale del 19 dicembre 2022, n. 473; sono stati approvati gli atti relativi ai lavori della Commissione di selezione dell'Avviso Pubblico per la selezione di progetti da finanziarie nell'ambito del PNRR Missione5-inclusione sociale – componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU; è stata approvata la nuova proposta del Responsabile di misura trasmessa con la nota prot.n. 8117/2023 di conferma di quella di cui alla nota prot. 2702/2022, opportunamente aggiornata in esito alle conclusioni scaturite dai riesami comunicati dal Presidente della Commissione con la nota prot. n. 6236/2023; è stata approvata la graduatoria di merito a valore sull'Avviso, come riformulata e sono stati ammessi a finanziamenti i relativi progetti riportati in allegato1; è stato approvato l'elenco dei progetti idonei a valere

sull'Avviso come riformulato; è stato approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a valere sull'Avviso, come emerso dalla compensazione tra le due procedure, riportato in allegato 3; è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento a valere sulla procedura concertativo negoziale, come riformulata e riportata nell'allegato 4; è stato approvato l'elenco dei progetti esclusi a valere sulla procedura concertativo negoziale, riportato nell'allegato 5;

dell'allegato 1, recante “*graduatoria di merito avviso*” nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 2, recante “*progetti idonei avviso*” nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 3, recante “*elenco proposte progettuali non ammissibili*” nella parte in cui, al n. 13, vi include il progetto del Comune di Arzachena con la seguente motivazione: “*L'Ente non ha fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto dell'intervento indicati all'allegato 2*”;

dell'allegato 4, recante “*elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale*” nella parte in cui non prevede l'ammissione del progetto proposto dal Comune di Arzachena;

nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali della Commissione di valutazione, compresi quelli relativi alla procedura di riesame delle richieste di chiarimenti ed alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del R.U.P. e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle graduatorie degli enti individuati come attuatori (atti ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull'Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo- negoziale;

**e per l'effetto**

per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed, in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull'avviso pubblico) e/od alla sua ammissione alla negoziazione nell'ambito della procedura concertativo-negoziale;

in aggiunta agli atti già impugnati col

**ricorso principale**

**per l'annullamento**

del decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 473/2022 del 19.12.2022;

dei suoi allegati 1,2,3 e 4;

dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 5 – inclusione e coesione – componente 3 – interventi speciale per la coesione territoriale – Investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione Europea – next generation , emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale nelle parti in cui richiede ai fini dell'ammissione del progetto, il provvedimento di destinazione dell'ANBSC e la trascrizione ed iscrizione del bene presso la conservatoria dei registri immobiliari tra i beni del patrimonio indisponibile del soggetto proponente;

della nota del R.U.P. dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 05.08.2022 – soccorso istruttorio;

nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali della commissione di valutazione , compresi quelli relativi alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del

R.U.P. e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle graduatorie dei “vincitori” (atti ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull’Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo- negoziale:

**e per l’effetto**

per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed , in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull’avviso pubblico) e/od alla sua ammissione alla negoziazione nell’ambito della procedura concertativo-negoziale.

e col

**I ricorso per motivi aggiunti**

**per l’annullamento:**

dell’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione con riferimento all’avviso pubblico M5C3 I2 “*valorizzazione dei beni confiscati alle mafie*” –Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023 – datato 10.01.2023, a firma del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, pubblicato il 12.01.2023 sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per la parte nella quale non prevede il Comune di Arzachena tra i Comuni potenziali destinatari della preassegnazione del contributo del 10 per cento per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023 sulle opere progettuali ammessi al finanziamento con i fondi del PNRR;

di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuti.

\*\*\*\*\*

**Sintesi delle censure**

**§1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1 e 18, comma 2 Legge n. 241 del 1990 e dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione. Eccesso di potere- travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti, carenza d'istruttoria e di motivazione. Errata applicazione /interpretazione degli artt. 3 e 6 dell'Avviso Pubblico. Violazione e falsa applicazione della L. 31 maggio 1965 n. 575.**

Il progetto presentato dal Comune di Arzachena ricade su un compendio immobiliare oggetto di confisca penale, sottratto alla criminalizzata organizzata, fatto oggetto di cessione gratuita e vincolata a favore del Comune da parte del Banco di Sardegna S.p.a., al fine di realizzare un parco pubblico per le categorie sociali disagiate.

Detta cessione è stata regolarmente trascritta nei pubblici registri immobiliari ed il compendio è stato ascritto al patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena, sebbene con numeri di particelle differenti rispetto al decreto di assegnazione originario, dovuti ai sopravvenuti frazionamenti. Pertanto non ricorrono le assunte ragioni per ritenere inammissibile il progetto presentato dal Comune di Arzachena.

**§2. Illegittimità degli artt. 3, cpv, 6, n. 3, lett. a, b, dell'Avviso Pubblico, per violazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, di massima partecipazione, di leale collaborazione tra enti; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; illegittimità della nota di soccorso istruttorio del 05.08.2022, che richiede coerenza tra quanto riportato nel decreto di destinazione, nell'atto di trascrizione e le indicazioni catastali del bene oggetto d'intervento. Violazione e falsa applicazione della L. n. 575 del 1965.**

Il Comune ha fornito all'Agenzia per la Coesione Territoriale tutti i dati per intendere l'ammissibilità del progetto, avendo chiarito che il compendio sottratto alla mafia, ed oggetto dell'intervento programmato, era dapprima

pervenuto al patrimonio indisponibile del Comune (nel 2004) per effetto del trasferimento operato a favore dell'Ente dall'Agenzia del Demanio – Direzione generale beni confiscati - beneficiaria del decreto di confisca, e, successivamente, grazie alla “cessione gratuita e vincolata” operata, nel 2016, dal Banco di Sardegna S.p.a., il cui acquisto era avvenuto per effetto di una procedura espropriativa immobiliare, riconosciuto prevalente (in quanto creditore in buona fede) sul quello operato dallo Stato, a titolo originario, con la recessiva confisca penale.

Il Comune, pertanto, anche in sede di soccorso istruttorio, ha esplicitato come vi fosse perfetta assonanza tra l'originario decreto di assegnazione del 21.05.2004 dell'Agenzia del Demanio- direzione generale beni confiscati, l'atto di cessione gratuita e vincolata del 2016, in forza del quale aveva riacquistato la titolarità dominicale sul compendio in parola, la sua conseguente trascrizione nei registri immobiliari (11.08.2016), e l'indicazione dei mappali catastali (foglio 29, 722,723,717, 716, 14, 719, 718, 715, 714, 713, 79, 711, 712, 16, 1656, 729, 481, 730, 731, 483) costituenti, nel loro insieme, il compendio immobiliare trasferito al patrimonio indisponibile del Comune.

Ha, anche, chiarito come l'atto di cessione gratuita degli immobili si pone in una linea di continuità, quanto ai fini, con il decreto di confisca del 2004, in forza del quale il suddetto compendio era già transitato nel patrimonio indisponibile del Comune, per essere destinato a finalità istituzionali e sociali dell'Ente.

**§ 3. Illegittimità derivata. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento di fatti, illogicità manifesta; sviamento.**

I suddetti motivi si ripercuotono, anche, sulle graduatorie di merito, approvate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, che rappresentano gli



atti conclusivi dell'intera procedura, oltre che sulle conseguenti assegnazioni delle risorse ai Comuni individuati quali "Attuatori".

\*\*\*

All'udienza camerale del 18.04.2023, il Comune ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Con l'ordinanza n. 6807/2023 del 10.04.2023 il T.a.r. Lazio, Roma, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti inseriti nell'elenco degli ammessi ai finanziamenti PNRR.

Con la presente, è fatta richiesta all'Agenzia per la Coesione Territoriale di provvedere alla pubblicazione della presente comunicazione sul proprio sito internet istituzionale, come disposto dalla citata ordinanza del T.a.r. Lazio, Roma, n. 6802/2023, del 20.04.2023.

Arzachena, 20 aprile 2023.

Avv. Stefano Forgiarini